



Comune di Lecco

# Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Numero 108 del 22.7.2013**

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L' ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI DI AVVENUTA DESIGNAZIONE DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN PREVISIONE DI UNA PROPRIA EVENTUALE FUTURA INCAPACITÀ AI SENSI DELL'ART. 408, COMMA 1, DEL CODICE CIVILE E DELLA BOZZA DI CONVENZIONE CON IL CONSIGLIO NOTARILE DI COMO E DI LECCO PER LA RICEZIONE DI DETTE DESIGNAZIONI.

L'anno duemilatredecim e questo giorno ventidue del mese di luglio alle ore 18.30 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	P
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	P
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	P
Francesca Rota	ASSESSORE	P
Michele Tavola	ASSESSORE	P
Armando Volontè	ASSESSORE	A
Elisa Corti	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. PAOLO CODARRI incaricato della redazione del presente verbale.

### IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Con la Legge n. 6 del 9/1/2004 (G.U. n. 14 del 19 gennaio 2004) il legislatore ha rivisto la materia delle limitazioni della capacità di agire delle persone modificando il Codice Civile e - in luogo della privilegiata tutela del patrimonio, della famiglia e dei creditori dei soggetti affetti da infermità di mente - ha stabilito, su un piano di ben più vasta portata sociale, che:

- il cittadino che, privo in tutto o in parte di autonomia per effetto di una infermità fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, ha diritto di essere coadiuvato da un Amministratore di Sostegno nominato dal Giudice Tutelare;
- L' Amministratore di Sostegno, sulla base di concrete esigenze dell'ausilio, disporrà, per gli atti o per le categorie di atti per i quali si ravvisi l'opportunità del sostegno, la sostituzione ovvero la mera assistenza della persona che non sia in grado di darvi autonoma esecuzione;
- In particolare, l' Amministratore di Sostegno svolge le funzioni di volta in volta assegnate dal giudice ai sensi dell'art. 405 c.c., di norma con riferimento alla cura della persona (ivi compreso il consenso informato per i trattamenti terapeutici) e per la cura del patrimonio;
- L'art. 408, comma 1, del c.c. prevede, tra l'altro, che: *“L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata”*;
- Con riferimento all'art. 408, comma 1, c.c è inderogabile l'intervento di un notaio per la redazione dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata di designazione dell' Amministratore di Sostegno (parere del Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n.17 del 29.5.2012 Ns prot. n. 4.6.2012 n. 24213);

Atteso peraltro che il Tribunale di Varese con sentenza 28.6.2012 ha precisato che *“la designazione dell'amministratore di sostegno resta un atto del giudice Tutelare, il quale può ben disattendere la stessa indicazione ufficiale e formale del beneficiario, ex art. 408, comma 1, del c.c.L'atto di designazione del soggetto rappresentante, da parte del beneficiario, non è, infatti, vincolante per il magistrato della tutela che avrà solo il dovere di muovere da quella designazione per poi, eventualmente, disattenderla con motivazione che ne illustri i (gravi) motivi. In caso di accesi conflitti endofamiliari, è preferibile la nomina di un amministratore di sostegno esterno al nucleo familiare onde evitare che la conflittualità tra i membri della famiglia inibisca il corretto funzionamento della macchina rappresentativa”*;

Considerato che spettano al Comune, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 267/2000, "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità”;

Ritenuto opportuno procedere alla istituzione di un Registro Comunale avente ad oggetto l'iscrizione nominativa dei soggetti che, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, vorranno dare atto di aver effettuato, ai sensi dell'art. 408, c.1. cc, , mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, una designazione di Amministratore di Sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità;

Atteso che:

- a) Tale registro ha lo scopo di attestare l'avvenuta designazione di un Amministratore di Sostegno ai sensi dell'art. 408 c.1 del c.c. e dell'indicazione del notaio o del fiduciario e/o del fiduciario supplente presso cui è depositata la designazione in argomento (fermo restando che tale designazione non è vincolante per il giudice);
- b) Unitamente a tale registro il Comune non effettuerà alcuna raccolta degli atti di designazione ex art. 408 c.1. c.c. in quanto, in assenza di una specifica disciplina normativa, si potrebbe configurare una attività in contrasto con discipline riguardanti altre materie e settori quali la tutela della salute, della privacy e della famiglia;
- c) Il venire meno della situazione di residenza nel Comune di Lecco del dichiarante comporterà la cancellazione dal Registro;

Considerato il ruolo del Comune, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 267/2000, quale ente a fini generali, preposto alla cura degli interessi della collettività locale e alla promozione del relativo sviluppo sociale e civile e dato atto che l'istituzione di tale registro possa essere ricondotta allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie del Comune nel settore dei servizi alla persona nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare della Legge n. 6 del 9/1/2004;

Atteso che tale registro per le designazioni di Amministratore di Sostegno ex art. 408 c.c. sarà tenuto ed aggiornato presso il Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia in quanto rientra tra i compiti del personale addetto a tale settore comunale la cura dei rapporti ordinari con gli Amministratori di Sostegno e con i Giudici Tutelari allo scopo di garantire la necessaria assistenza alle persone, residenti in Lecco, prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana e che pertanto tale registro può costituire un utile strumento operativo nelle situazioni che precedano la designazione di un Amministratore di Sostegno per situazioni di bisogno che si rendano nel tempo note;

Ritenuto che rientra tra le funzioni del Comune di Lecco, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, quella di tutelare la piena dignità delle persone residenti nel Comune specialmente nelle fasi di difficoltà derivanti da riduzione delle normali capacità fisio-psichiche;

Viste le linee guida per il funzionamento del registro in argomento nelle risultanze di cui all'allegato n. 1 e ritenute le stesse meritevoli di approvazione;

Richiamato il Dlgs. 30/6/2003 n. 196 e dato atto della necessità di attenersi alle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento ai dati acquisiti per la costituzione del registro;

Vista la bozza di convenzione (prot. 38553 del 8 luglio 2013) con il Consiglio Notarile di Como e di Lecco che disciplina le modalità di ricezione delle designazioni di amministratore di sostegno ai sensi dell'art. 408 C.C., rese dai cittadini residenti nel Comune di Lecco (allegato 2) che prevede, tra l'altro di limitare gli oneri a carico dei cittadini per gli onorari relativi alla sottoscrizione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata occorrente, ai sensi dell'art. 408, c.c., per la designazione di un Amministratore di Sostegno in previsione della propria futura eventuale incapacità;

Vista la mozione prot. 26622 del 06.05.2013 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 30.05.2013;

Visto il vigente Statuto comunale ;

Visto, l'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

Visto il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

- 1- Di approvare le “Linee Guida per l’istituzione del Registro comunale delle dichiarazioni di avvenuta designazione di un Amministratore di Sostegno in previsione di una propria eventuale futura incapacità ai sensi dell’art. 408, comma 1, del codice civile” per l’iscrizione nominativa dei soggetti, residenti in Lecco, che hanno redatto e sottoscritto una designazione di cui al predetto art.408, comma 1, del cc, secondo quanto sopra indicato, (Allegato 1);
- 2- Di approvare la bozza di convenzione con il Consiglio Notarile di Como e di Lecco per la ricezione delle designazioni di amministratore di sostegno ai senso dell’art. 408 C.C., rese dai cittadini residenti nel Comune di Lecco (Allegato 2);
- 3- Di demandare al direttore del settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia di attivare le procedure per l’istituzione del Registro comunale di cui al punto 1.
- 4- Di demandare al competente Servizio Contratti la stipula della convenzione di cui al punto 2. mediante scrittura privata non autenticata da registrarsi in caso d’uso.
- 5- Di dare atto che l’istituzione del Registro comunale di cui al punto 1 e la stipula della convenzione di cui al punto 2 non comporta oneri per l’Ente.

Stante l’urgenza, con separata votazione, con voti unanimi

### **DELIBERA**

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to VIRGINIO BRIVIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to PAOLO CODARRI

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 23.7.2013 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 7.8.2013 , ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 23.7.2013.

Lì, 23.7.2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to PAOLO CODARRI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data \_\_\_\_\_

Lì, .....

IL SEGRETARIO GENERALE